

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2014, n. 2-601

**Art. 19, comma 2, D. lgs. n. 123/2011 - Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO1.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Nello scorso mese di settembre è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale istituito presso l'azienda sanitaria locale TO1.

In sede di Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Patto per la Salute 2014-2016 sottoscritto in data 10 luglio 2014 ha previsto, all'art. 13, che i Collegi sindacali delle aziende sanitarie siano composti da tre componenti, di cui "uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute".

In aderenza a quanto sopra convenuto, l'art. 1, comma 2, della recente legge regionale 14.10.2014, n. 15, ha sostituito il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 10/1995, disponendo in proposito che : "Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al....(omissis)....art. 3 ter del d. lgs. 502/1992, designati rispettivamente:

- a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
- b) uno dal Ministero dell'economia e finanze;
- c) uno dal Ministero della salute".

L'art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 prevede peraltro che, ricorrendone la necessità, il Collegio possa essere costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale.

Attesi gli ambiti di competenza ministeriale in ordine alla designazione di un proprio componente in seno ai Collegi sindacali delle asr, competenze del tutto sovrapponibili a quelle già previste, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale citata, dall'art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la Direzione Sanità aveva a suo tempo provveduto a richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Collegio oggetto del presente provvedimento, la formulazione di dette designazioni ai Ministeri interessati (note prot. nn. 13196/DB2000 e 13263/DB2000 del 12/06/2014, inoltrate rispettivamente al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Mentre la designazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta pervenuta con nota prot. n. 0078081 del 07.10.2014 non risulta per contro, allo stato, ancora disponibile la designazione rimessa al Ministero della Salute.

Quanto sopra premesso, si deve rilevare come nei confronti del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO1, il cui termine naturale di scadenza risulta già interamente trascorso, sia altresì giunto a conclusione il periodo, pari a quarantacinque giorni, previsto - per la proroga degli organi amministrativi che non siano appunto stati ricostituiti entro il termine di naturale scadenza - dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, termine più di recente confermato dall'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e

contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (con la conseguente impossibilità, per l'organo di controllo aziendale, di continuare validamente ad operare).

Tale ultima disposizione prescrive che, nel caso di mancata ricostituzione dei Collegi sindacali entro quarantacinque giorni dal termine di naturale scadenza, "l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti".

Atteso quanto sopra, e considerato il permanere della competenza, in capo alla Giunta regionale, in ordine alla costituzione in via straordinaria dei Collegi sindacali ai sensi del citato art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995, si rende necessario, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'organo collegiale in questione, provvedere alla nomina del Collegio sindacale straordinario dell'A.S.L. TO1 di Torino.

Pertanto, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via straordinaria, del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO1, individuando all'uopo i seguenti nominativi, riportati altresì nell'Allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, intitolato "Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO1, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011".

Si dà atto che i primi due nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario sono ricompresi nell'elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a suo tempo con D.D. n. 979 del 21/12/2012, e con validità temporale non oltre il 31 dicembre 2015.

Nell'indicazione del terzo componente in seno al medesimo Collegio viene invece utilizzato il nominativo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione della formulazione della designazione di competenza (nota prot. n. 0078081 del 7.10.2014 cit.), attesa anche la necessità di assicurare, in seno all'organo di controllo, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009.

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Direttore generale dell'A.S.L. TO1, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento.

Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura in cui all'art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d. l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisite le designazioni necessarie, il direttore generale dell'A.S.L. TO1 provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio della azienda sanitaria regionale A.S.L. TO1.

La Giunta regionale, visti:

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ”;

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali”;

la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto “Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”;

la DGR n. 30 - 4552 del 10 settembre 2012;

la DD n. 979 del 21 dicembre 2012;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di nominare in via straordinaria, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011, il Collegio sindacale dell’A.S.L. TO1, individuando, quali componenti del Collegio, i soggetti indicati in premessa e riportati nell’Allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell’A.S.L. TO1, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011”;
- di dare atto che i primi due nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario sono ricompresi nell’elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a suo tempo con D.D. n. 979 del 21/12/2012, e con validità temporale non oltre il 31 dicembre 2015;
- di dare altresì atto che, nell’indicazione del terzo componente in seno al medesimo Collegio, viene invece utilizzato il nominativo comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione della formulazione della designazione di competenza (nota prot. n. 0078081 del 7.10.2014 cit.), attesa anche la necessità di assicurare, in seno all’organo di controllo, la presenza di un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’ art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009;
- di disporre che la presente deliberazione venga tempestivamente comunicata al Direttore generale dell’A.S.L. TO1, affinché il medesimo possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento;
- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura di cui all’art. 3,

comma 13, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;

- di dare altresì atto che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisite le designazioni necessarie da parte dei soggetti a ciò titolati, il direttore generale dell'A.S.L. TO1 provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario;

- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'A.S.L. TO1.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) - Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO1, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011

AZIENDA SANITARIA REGIONALE	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA
A.S.L. TO1	TEALDI LUIGI	Terni, 10 novembre 1962
	GRIECO FRANCO	Torino, 17 maggio 1959
	DIANA GIOVANNI	Frosinone, 22 ottobre 1952